

# COMUNE DI GATTEO

(Provincia di Forlì - Cesena)

ORDINANZA N. 104/S/03

OGGETTO: Lotta contro le mosche.

## IL SINDACO

PREMESSO che:

- La lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta sia da soggetti pubblici che da soggetti privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente. L'uso di prodotti chimici disinfestanti, dovrà essere affiancato alle suddette operazioni di bonifica, solo in caso di necessità;
  
- Il Comune garantisce la pulizia dell'abitato, la sistemazione della rete fognante, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione e la pulizia periodica dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, provvede altresì alla manutenzione della rete idrica secondaria e dei corsi d'acqua superficiali, tranne quelli di competenza del Consorzio di Bonifica e del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, alla cui periodica pulizia sono deputati gli Enti suddetti;

**SENTITO** il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della A.U.S.L. di Cesena;

**SENTITO** il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;

**VISTO** il D. Lgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni

**VISTO** il DM 19/4/99 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola"

**VISTO** il D Lgs 99/92 concernente la protezione del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

**VISTA** la Legge Regionale 24 aprile 1995 n 50, recante "Disciplina dello spandimento sui suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di

allevamento”

VISTE le circolari relative all'applicazione della L.R. 50/95 della Regione Emilia Romagna .  
assessorato Ambiente del 16/4/1996 n 2645 e del 19/10/1999 n. 1853:

VISTO il Regolamento di Igiene:

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n 267;

## I ORDINA

- 1) In tutti gli esercizi e/o depositi dove si trovano o detengono a qualunque titolo derrate alimentari e bevande, nonché in tutte le aziende in cui si esercitano attività di lavorazione e/o trasformazione di prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche.
- 2) I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini di acque stagnanti, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile, lo sviluppo di infestazioni
- 3) I proprietari di terreni incolti, devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgombri da qualsiasi tipo di rifiuto.
- 4) I soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
- 5) I titolari di aziende zootecniche sono tenuti a predisporre all'inizio di ogni anno un programma dei trattamenti di disinfestazione e di derattizzazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del titolare/conducente dell'azienda, su apposito registro (o in registri già in uso in azienda) in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati dovrà essere conservata a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato.
- 6) Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida all'interno dei capannoni, prima di essere rimosse.
- 7) Le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche. Lo spandimento dei liquami zootecnici, deve inoltre attenersi ai periodi di divieto imposti dalla Legge Regionale 50/95. Gli effluenti zootecnici e le sostanze organiche a rischio di infestazione

muscidica non sottoposti a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc.) utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente e comunque entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. Nei terreni, distanti meno di Km 1 (uno) dai centri abitati, così come individuati e delimitati dal vigente P.R.G. (zone "A", "B" e "C", esclusi i complessi edificati a uso non residenziale), l'interramento deve essere contestuale, e comunque deve essere completato entro le successive sei (6) ore dall'inizio delle operazioni di spandimento.

8) Non è consentito il permanere di cumuli di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione destinate alla concimazione di terreni, a distanze inferiori a m. 500 dai centri abitati, come individuati dalla perimetrazione di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 487 del 24.11.1993. La distanza minima da rispettare per le case sparse è di m. 300, detta distanza è da considerarsi valida anche per i corsi d'acqua. I cumuli temporanei di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, predisposti in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, non potranno permanere per più di 2 giorni e comunque dovranno essere coperti con teli impermeabili *atti ad evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti, nonché la produzione di liquidi di sgrondo in caso di precipitazioni atmosferiche*

Qualora le condizioni di tempo e di luogo lo richiedessero, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante. Dovranno inoltre essere evitate percolazioni di inquinanti nei terreni limitrofi. I cumuli di effluenti zootecnici (letame, lettiere avicole ecc.), potranno avere un volume massimo, calcolato, secondo i parametri della L.R. 50/95, e proporzionato alle dimensioni dell'appezzamento da concimare in modo da non superare l'apporto di 170 kg./ha di azoto in zone vulnerabili e 340 kg./ha di azoto in zone non vulnerabili (quantitativo massimo di azoto distribuibile complessivamente mediante concimi organici e/o di sintesi su suolo agricolo). Detti cumuli non potranno essere effettuati per due (2) anni consecutivi sullo stesso appezzamento. *(per appezzamento si intende una porzione di terreno ricavata dal frazionamento di un podere destinata ad una coltivazione particolare)*. E' ammesso l'accumulo di letame o lettiere su un terreno adiacente l'appezzamento da concimare, nel caso in cui l'appezzamento ospiti colture arboree. I compost provenienti da impianti autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 22/97 e commercializzati conformemente alla legge 748/84; i concimi a matrice organica commercializzati conformemente alla legge 748/84 e derivati da processi di trasformazione e lavorazione dei residui organici, sono **esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza.**

9) Tutti coloro che all'interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo, devono ricoprire il carico con un telone impermeabile al fine di assicurare che il trasporto stesso avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e produzione di cattivi odori.

10) I trattamenti con insetticidi adulti nei centri abitati e nel territorio comunale in generale, non devono avere carattere routinario, ma piuttosto possono essere adottati solo dopo una accurata valutazione dei vantaggi e degli svantaggi per la salute dell'ambiente e della popolazione. Vanno comunque privilegiati, in caso di necessità, prodotti larvicidi con elevata specificità da utilizzarsi sulle fonti di infestazione. Il Comune e l'A.U.S.L. adotteranno iniziative di educazione sanitaria rivolte ai cittadini e finalizzate alla incentivazione di attività di piccola bonifica

ambientale.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare:

per i punti 1 – 2 - 3 – 4.-5.-8 – 9.-10, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 300,00

per i punti 6 — 7 con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 200,00 a Euro 1.200,00

Il Responsabile del Settore Igiene e Prevenzione dell'A.S.L. di Cesena, gli Agenti di Polizia Municipale e gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'osservanza della presente Ordinanza

Gatteo li , 22.09.2003

# COMUNE DI GATTEO

(Provincia di Forlì - Cesena)

ORDINANZA N. 85/S/03

OGGETTO: Lotta alle zanzare.

## IL SINDACO

PREMESSO che;

- il Comune di Gatteo sta attuando un programma di controllo integrato delle zanzare,
- nel corso delle attività ispettive è stata accertata la presenza sul territorio comunale di numerosi contenitori d'acqua per l'irrigazione di orti e giardini;
- l'aumento della diffusione delle zanzare è reso possibile soprattutto dalla facilità con cui l'insetto trova le condizioni ideali per la propria riproduzione che avviene mediante deposizione di uova in acqua stagnante, ove si sviluppano le forme larvali;
- la presenza di acqua in contenitori (secchi, bidoni, barattoli ecc.) o vasche destinate all'utilizzo irriguo di orti o l'annaffatura di giardini, ovvero di acqua raccolta in caditoie e grondaie, costituisce idoneo habitat per la proliferazione delle zanzare;

VISTE le "linee guida per la sorveglianza ed il controllo della zanzara tigre" dell'Istituto Superiore di Sanità.

CONSIDERATO che per ottimizzare i risultati degli interventi di lotta alle zanzare svolti dal Comune negli spazi pubblici è indispensabile che gli stessi siano integrati con comportamenti dei cittadini rivolti ad eliminare ogni possibile ambiente di sviluppo dei focolai larvali presso le loro proprietà;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

## ORDINA

- 1) I proprietari degli edifici e dei terreni, e chi ne ha l'effettiva disponibilità o la conduzione, devono effettuare gli interventi di disinfestazione larvicida contro le zanzare.
- 2) La cittadinanza deve attenersi alle seguenti norme di comportamento;
  - a) E' vietato nel periodo 1° aprile - 30 ottobre accumulare acqua in contenitori, bidoni e secchi aperti o in vasche aperte presso orti, giardini, abitazioni e relative pertinenze;
  - b) Deve essere evitato qualsiasi ristagno d'acqua nelle aree verdi, nei cortili, sui balconi, nei terrazzi e sui lastrici solai, al fine di evitare che la presenza di suolo sconnesso e di

materiale vario possa favorire la formazione di pozze, pantani e zone umide idonee alla proliferazione e alla permanenza delle zanzare;

- e) E' consentito l'accumulo d'acqua in contenitori o vasche tenuti costantemente chiusi ermeticamente con apposito coperchio o con altri mezzi idonei (teli di nylon, ecc)
- d) E' altresì consentito conservare negli orti, l'eventuale scorta d'acqua in recipienti chiusi con coperchi, teli di plastica o reti in nylon a maglie fitte. L'apertura dei contenitori dovrà essere effettuata per lo stretto tempo necessario al travaso dei liquidi;
- e) E' fatto obbligo di:
  - provvedere al prosciugamento o al trattamento di eventuali raccolte idriche o di ristagni d'acqua, nei cantieri edili;
  - sorvegliare il deposito all'aperto di materiale vario onde evitare la formazione di pozze persistenti per un periodo superiore alle 72 ore, in particolare nelle aree destinate a zona di raccolta di rottami, di veicoli in demolizione, di pneumatici, ecc;
  - curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi;
  - disinfestare mensilmente le aree occupate dall'azienda, di ditte dedite all'attività di rottamazione e vivaistica
  - svuotare (non nei tombini) e ricambiare l'acqua ogni 5 giorni in sottovasi, barattoli, innaffiatori ed altro tipo di contenitore;
  - introdurre pesci larvivi (pesci rossi, carpa, gambusia) nelle fontane, nelle vasche ornamentali e nei contenitori d'acqua dei giardini privati, qualora le acque non risultino adeguatamente trattate.
- f) E' altresì obbligatorio, per coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo, possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto e assimilabili:
  - disporre a piramide i pneumatici che abbiano un periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni, dopo averli svuotati da eventuale acqua e dopo averli ricoperti;
  - stoccare i pneumatici in appositi container in modo da impedire la raccolta di acqua al loro interno;
  - provvedere alla disinfestazione, a cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura.

Il Responsabile del Settore Igiene e Prevenzione dell'A. S.L. di Cesena, gli Agenti di Polizia Municipale e gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'osservanza della presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da €uro 25,82 ad €uro 516,46.

In caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza, si procederà d'ufficio in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni conseguenti alla violazione

Gatteo lì, 07/08/2003